



Note per commissione Senato (conversione in legge DL semplificazioni)

SAREBBE UTILE

a) **integrare** la norma estendendo a tutti i porti le semplificazioni già in essere per le Zes. Infatti i porti delle 8 Regioni Zes già possono godere ex lege delle relative semplificazioni, mentre ciò non è previsto per i porti delle aree non Zes, sebbene gli stessi possano essere qualificati come ZIS. Parimenti al fine di ridurre i cosiddetti “tempi di attraversamento”, vero collo di bottiglia per tutte le opere portuali, sarebbe utile estendere a tutte le Adsp le previsioni già in essere per il porto di Taranto in materia di silenzio/assenso che hanno consentito di realizzare celermente i lavori, senza comprimere o eludere i livelli di controllo, e quindi attirare un importante terminalista dando così un futuro allo scalo e riassorbendo i lavoratori ex TCT

Andrebbe dunque inserita la norma di diritto positivo proposta dalla Associazione

*Al fine di semplificare ed accelerare la definizione dei procedimenti amministrativi previsti dal presente articolo, sono ridotti della metà i termini perentori di cui agli articoli 14 bis e 14 quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241.; di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia. Tutte le autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro i termini, da considerarsi perentori, di cui innanzi, o, nei casi diversi da quelli innanzi elencati, comunque nel termine perentorio di 30 gg. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole. La vigilanza sulle opere pubbliche portuali compete esclusivamente al Ministero dei Trasporti*

b) E' necessaria una **migliore definizione della categoria delle opere di grande infrastrutturazione** e della disciplina applicabile e un più efficace coordinamento tra la disposizione di cui all'art 5 della l.n. 84/94 e l'art. 215 del d.lgs. n. 50/2016 in merito alle competenze del Consiglio superiore dei Lavori pubblici e dei CTA, presso i Provveditorati alle OOPP.

Emendamento proposto (nuovo art. 5 comma 9 l. n. 84/94):  
Comma emendato



*9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali., i relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 215, comma 3, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. I Comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche esprimono parere sui progetti definitivi di importo superiore a 20 milioni di euro. I pareri di cui innanzi sono resi nell'ambito della conferenza dei servizi disciplinata dal comma 5 bis .*

c) E' indispensabile intervenire a livello di legislazione nazionale sul rapporto tra pianificazione paesaggistica e pianificazione portuale.

1.- Inserire il seguente comma 10:

*10. Gli ambiti portuali, come delimitati dai vigenti piani regolatori portuali, ancorché approvati anteriormente alla L. n. 84/94, sono equiparati alle zone "B" del d.m.1444/1968 ai fini della applicabilità della disciplina di cui all'art.142, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 .*

e) DRAGAGGI - PROPOSTA DI EMENDAMENTO DELL'ART. 109 DEL D.LGS.152/2006.

**I porti hanno una forte esigenza di essere dragati con frequenza, per garantire l'accesso e l'ormeggio delle imbarcazioni.** Senza adeguati fondali non è possibile attrarre nuovo traffico, senza dragaggi manutentivi non è possibile neppure mantenere il traffico esistente. La proposta di emendamento ha la finalità di semplificare l'effettuazione dei dragaggi dei porti e dei canali di accesso, a condizione che i materiali scavati vengano mantenuti all'interno dei bacini portuali, quindi senza provocare danno all'ambiente marino-costiero.

I commi da 1 a 4 dell'articolo 109 del D.Lgs. n. 152/2006 riportano:

“Art. 109. Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte

1. Al fine della tutela dell'ambiente marino e in conformità alle disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, è consentita l'immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, dei materiali seguenti:

- a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;
- b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale;
- c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri.

2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera a), è rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità alle modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.

3. L'immersione in mare di materiale di cui al comma 1, lettera b), è soggetta ad autorizzazione regionale, con esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale. Per le opere di ripristino, che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti, è dovuta la sola comunicazione all'autorità competente.

4. L'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera c), non è soggetta ad autorizzazione.”



Si propone:

*di integrare il comma 1, aggiungendo la lettera d):*

***d) materiali di escavo dei fondali dei porti e dei canali di accesso ai porti, ove tali materiali siano immersi all'interno del bacino portuale con modalità che evitino una loro dispersione al di fuori del bacino stesso.***

*di modificare il comma 4:*

***4. L'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera lettere c) e d), non è soggetta ad autorizzazione.***

*di aggiungere il comma 5:*

***5. In caso di realizzazione, nell'ambito di un intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dal dragaggio medesimo, il termine massimo di deposito, prima della loro messa a dimora definitiva, è fissato in novanta mesi, e comunque fino al conferimento alla destinazione finale, senza limitazione di quantitativi, assicurando la conterminazione del deposito.***

Si insiste in un termine più ampio per il deposito temporaneo rispetto a quello di 45 mesi previsto dal DL semplificazioni. La realizzazione di casse di colmata per i sedimenti può incontrare numerosi ostacoli. Un termine eccessivamente breve potrebbe indurre, se non altro per ragioni di burocrazia difensiva, a non avviare i dragaggi se non quando l'opera di contenimento sia già costruita.

#### DEPOSITO TEMPORANEO DI MATERIALI DRAGATI - PROPOSTA DI EMENDAMENTO DELL'ART. 5 BIS DELLA LEGGE 84/94 E SS.MM.II.

La proposta di emendamento tiene conto che la durata del deposito temporaneo dei sedimenti dipende dai tempi di realizzazione delle opere di contenimento e, pertanto, è influenzata dalle vicissitudini che l'opera pubblica può attraversare nel corso della sua esecuzione, indipendentemente dall'operato e dalla volontà delle AdSP.

Al riguardo si considerino, ad esempio, i frequenti ricorsi a cui sono soggette le procedure di affidamento degli appalti, i quali causano un notevole slittamento dei tempi di avvio dei lavori, nonché le difficoltà che spesso si incontrano nel corso dei lavori per condizioni meteomarine avverse. Infine, è necessario considerare che le prescrizioni ambientali da attuare nel corso dei lavori possono comportarne a volte un rallentamento, in quanto richiedono il coinvolgimento degli Enti competenti in materia, che non sempre possono assicurare la loro attività in tempi celeri o, comunque, compatibili con i tempi previsti per la realizzazione delle opere (es. validazione da parte di ARPA di analisi ambientali).

L'art. 5 bis della Legge 84/94 e ss.mm.ii. al comma 5 riporta:

5. "L'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché' dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio."



Si propone di modificare il citato comma, sostituendo la frase

“In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché' dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti.”

con la seguente frase

**“In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in novanta mesi e, comunque, fino al conferimento nella destinazione finale, senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti.”**

Comma emendato

*5. L'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. “In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in novanta mesi e, comunque, fino al conferimento nella destinazione finale, senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio.”*

BONIFICHE BELLICHE - PROPOSTA DI EMENDAMENTO DEL D.LGS. 66/2010 E DEL D.LGS. 81/2008.

Scopo dei presenti emendamenti è di semplificare le procedure, attribuendo la vigilanza sulle attività di bonifica bellica, che oggi sono in capo ai competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, ai Coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei Lavori. Il Ministero della difesa emana le regole e prescrizioni tecniche da osservare.

Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii.

**Modificare come segue l'articolo 22, comma 1, lettera c-bis), punto 2):**

**2. emana le regole e prescrizioni tecniche da osservare per l'attività di ricerca e scoprimiento di ordigni che, a scopo precauzionale, possono essere eseguiti su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato ai sensi del numero 1)**

**Aggiungere la seguente lettera all'articolo 22, comma 1, dopo la lettera c-bis):**

**c-ter). La vigilanza sul rispetto delle prescrizioni tecniche sulle attività di cui alla lettera c-bis), punto 2, viene esercitata dal Coordinatore per la progettazione, e la sorveglianza sull'esecuzione delle attività di cui alla medesima lettera c-bis), punto 2, viene espletata dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, individuati ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.**



Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

*Modificare come segue l'articolo 91, il comma 2-bis):*

*2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base delle regole e prescrizioni tecniche da osservare di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c-bis), punto 2) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii., in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.*





